



ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

AUT. MINISTERO GIUSTIZIA - P.D.G. 10/5/2020 - ISCRITTO AL N. 271 REGISTRO O.C.C.

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

SEZ. VII Fallimentare

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE EX ART. 68, COMMA 2, D.LGS. 14/2019

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

PROCEDURA CONCORSALE: n. 207/2023

ISTANTE: PETRANCA Christian Ivano (PTRCRS90C16F205T)

GESTORE DELLA CRISI: Avv. Elena PERUZZINI

GIUDICE DELEGATO: dott. R. BRACCIALINI

Ill.mo Giudice Delegato,

Premesso

che con provvedimento del 9/10/2023 (doc. 24) venivano evidenziati alcuni profili carenti nella relazione depositata in riferimento alla procedura in epigrafe attivata dal sig. Petranca Christian Ivano, con richiesta all'OCC di integrare la relazione in riferimento ai detti punti

Tanto premesso,

il sottoscritto professionista incaricato, in ossequio alle richieste di codesto Ill.mo Giudice, provvede a fornire le precisazioni necessarie ad integrazione della relazione depositata in data 4/10/2023 e della domanda dell'istante anche a seguito di colloquio con il sig. Petranca e raccolta di ulteriore documentazione .

- Per quanto attiene al profilo della dimostrazione dei presupposti :

1) ***“Difettano del tutto le produzioni menzionate nella relazione dell'OCC da 1) a 23), tra cui le fondamentali nn. 1,8,9”***

Con riferimento alle produzioni, si osserva che dal controllo effettuato con la cancelleria del Tribunale, sezione fallimenti, risultano essere presenti nella busta telematica già trasmessa, in particolare nelle buste complementari alla principale, e quindi allegate alla relazione depositata in data 4/10/2023, le produzioni dal n. 1 al n.18, ivi comprese la n. 1- incarico professionale, n. 8- preventivo firmato; n. 9- certificato SERD.

Risultano, invece, dal controllo effettuato, mancanti i documenti dal n.19 al n. 23 che in oggi si allegano :

19- Visura Catastale;

O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Aut. Ministero Giustizia - P.D.G. 10/5/2020 - Iscritto nel Registro O.C.C. al n. 271 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

16121 GENOVA – Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria 1 – tel. (+39) 010 566217 – p.e.c.: occ@ordineavvgenova.it
www.ordineavvocatigenova.it – cod. fisc. 80030990107 – P.I. 02080000991



ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

AUT. MINISTERO GIUSTIZIA - P.D.G. 10/5/2020 - ISCRITTO AL N. 271 REGISTRO O.C.C.

- 20- Visura ACI;
- 21- CRIF;
- 22- CAI;
- 23- CR

2) “La Relazione nulla dice circa attività lavorativa e contributo economico dato al ménage familiare dalla compagna del ricorrente;”

Come evidenziato nel certificato anagrafico (doc 3) il nucleo familiare è composto dal ricorrente, dalla sua compagna e dalle due figlie minori.

La sigra Ayala Reyes Monica Patricia risulta titolare di un rapporto di lavoro dipendente iniziato a partire dal 6/08/2022 a tempo determinato, trasformato poi in contratto indeterminato, nella qualità di assistente di base alla categoria B1, dalla Cooperativa sociale Agorà, con sede in Genova (doc.25)

In linea prospettica, la **retribuzione mensile netta** -sulla base di un reddito annuale presunto di circa euro 11.085,00 derivante dall'analisi congiunta del CUD2023 elaborato per un periodo di lavorazione di 148 giorni (doc.26) e la busta paga del mese di settembre 2023 (doc.27) - è pari a circa euro 923,75.

Considerando che la sigra Alaya Reyes provvede al pagamento :

- della quota mensile di mutuo cointestato al 50% per euro 235,00 ;
- della quota di mantenimento e spese straordinarie (al 50%), per entrambe le figlie minori per circa 250,00 mensili;
- delle proprie spese personali ed imprevisti;

il contributo al ménage familiare (spesa alimentare/casa) da parte della stessa non può essere più di circa euro 200,00 al mese.

3) “Manca la Documentazione e relazione attestante la presa in carico e l’attuale regolare frequentazione del percorso terapeutico presso SER.D. (all. 9 da integrare);”

Come indicato a pag. 8 (par. 5.1. Informazioni di carattere generale) e 9 (par. 5.2. sulle ragioni dell'indebitamento) della relazione depositata, il sig. Petranca dal 3/11/2022 è in carico alla struttura del SERD, distretto 13, Asl3 Liguria, con **diagnosi di Gioco d'Azzardo Patologico**, come da certificato (doc. 9) datato 24/07/2023 con oggetto : “*relazione clinica*”, a firma del dirigente medico dott.ssa Fenocchio.

In ottemperanza alla richiesta dell'Ill.mo Giudice, è stata richiesta integrazione di documentazione alla struttura, la cui certificazione “*relazione di presa in carico presso Ser.D. Genova Ds 13*” datata 13/10/2023, a

O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Aut. Ministero Giustizia - P.D.G. 10/5/2020 - Iscritto nel Registro O.C.C. al n. 271 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

16121 GENOVA – Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria 1 – tel. (+39) 010 566217 – p.e.c.: occ@ordineavvgenova.it
www.ordineavvocatigenova.it – cod. fisc. 80030990107 – P.I. 02080000991



ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

AUT. MINISTERO GIUSTIZIA - P.D.G. 10/5/2020 - ISCRITTO AL N. 271 REGISTRO O.C.C.

firma del dirigente medico, dott.ssa Fenocchio e del dirigente psicologo, dott.ssa Busso, in oggi è depositato (doc. 28).

Risulta così che il sig. Petranca -giocatore compulsivo dal 2014- si è presentato volontariamente al Serd, consapevole del proprio problema psicopatologico e motivato ad iniziare un trattamento che segue con regolarità : programma terapeutico che consiste -come si legge dal certificato- in “*colloqui settimanali, terapia psicofarmacologica, monitoraggio clinico degli esami ematici.*”

Viene attestato, altresì, dai dirigenti medici, che l'umore del paziente è peggiorato notevolmente, e che lo stesso ha manifestato idee autolesive e vissuti di profonda disperazione in associazione ad un'insonnia persistente, a causa dell'ingente debito. Per tali ragioni il Petranca è trattato con terapia psicofarmacologica.

Pertanto, ad integrazione di quanto già indicato in relazione a pag. 8 (par. 5.2) e pag. 17 (par. 8.1) da intendersi qui integralmente ritrascritti, si specifica che dalla nuova relazione allegata (doc. 28) risulta:

- la presa in carico da parte del SERD, distretto 13, Asl3 Liguria, del sig. Petranca dalla data del 3/11/2022;
- l'attuale regolare e costante frequentazione del percorso terapeutico da parte dell'istante.

Per tali motivazioni il comportamento del sig. Petranca è coerente con lo stato psicologico del soggetto

E conseguentemente, si può affermare che il debitore non “ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

Nel caso di specie, la dispersione del patrimonio e l'assunzione di continue obbligazioni economiche deve essere vista in chiave patologica: la perdita della capacità di controllo e di gestione delle proprie risorse finanziarie conseguenza del disturbo della personalità connotato da ludopatia riscontro al Petranca è estraneo alle ipotesi di colpa grave, malafede o frode che renderebbe il consumatore sovraindebitato immeritevole di accedere alla procedura

4) “Difetta la documentazione di spese mediche allegata per euro 250 mensili;”

Sul punto si evidenzia, purtroppo, un errore di battitura nella indicazione dell'importo relativo a detta voce.

Infatti, dall'analisi del rigo E1 del modello 730 degli ultimi tre anni, si evince che le spese mediche sostenute ammontano a :

- € 267,00 nel 2020 (mod 730/21);
- € 642,00 nel 2021 (730/22);
- € 426,00 nel 2022 (730/23).

O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Aut. Ministero Giustizia - P.D.G. 10/5/2020 - Iscritto nel Registro O.C.C. al n. 271 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

16121 GENOVA – Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria 1 – tel. (+39) 010 566217 – p.e.c.: occ@ordineavvgenova.it
www.ordineavvocatigenova.it – cod. fisc. 80030990107 – P.I. 02080000991



ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

AUT. MINISTERO GIUSTIZIA - P.D.G. 10/5/2020 - ISCRITTO AL N. 271 REGISTRO O.C.C.

Risulta, quindi, che nell'ultimo anno, il sig. Petranca ha sostenuto spese mediche pari ad euro 35,50 al mese ove in via prudenziale si è ritenuto congruo indicare l'importo di circa euro 50,00 (e non come in effetti risulta in relazione di euro 250,00)

5) “Manca ogni giustificazione della spesa di euro 300 mensili per spostamenti per la sede di lavoro, posto che tali oneri sono a carico del datore di lavoro”

Il sig. Petranca è dipendente di Snam Rete Gas Spa dal 2014, con mansione di impiegato (all. C ricorso) con inquadramento CREA 1 (oggi livello 2) secondo quanto previsto dal CCNL Energia e Petrolio del 22/01/2013 che ha rinnovato quello del 23/03/2010.

Nel corso dell'anno 2021, è stato trasferito dalla sede di San Donato Milanese (MI) a quella di Misterbianco (CT) (all.C bis ricorso) per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive della società.

Il passaggio alla sede siciliana è avvenuto dal 01/05/2021 al 31/01/2022 quale spostamento provvisorio, con riconoscimento di un iniziale periodo di trasferta, e successivamente dal 1/02/2022 con trasferimento definitivo presso la sede di Catania, come risulta dal trattamento economico per trasferimento individuale (doc. 29).

Per comprendere il dettaglio del trattamento economico, si osserva che come disciplinato dal CCNL di categoria (art. 43 CCNL Energia e Petrolio), in caso di trasferta, l'azienda corrisponde: a) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute utilizzando i normali mezzi di trasporto; b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio, debitamente e formalmente documentate nei limiti della normalità; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive, necessarie per l'espletamento della missione.

Invece, in caso di trasferimento (art. 42 CCNL Energia e Petrolio), l'azienda corrisponde il rimborso di viaggio e di trasporto per sé e per le persone di famiglia conviventi e per gli effetti domestici (mobilia, bagagli, ecc.), quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio.

Si allega sul punto, un estratto del contratto collettivo (doc. 30).

Nel caso che ci interessa, il sig. Petranca non ha trasferito la propria residenza anagrafica nel comune di Catania, come risulta dal certificato dell'anagrafe (doc.3) e nessun familiare a carico ha seguito il lavoratore nel trasferimento.

Da quanto sopra specificato, ne consegue che **le spese di viaggio** (es. aereo) non sono a carico del datore di lavoro bensì -non essendoci un trasferimento con cambio di residenza- **sono a carico del lavoratore**.

Si allegano autodichiarazione del sig. Petranca e giustificativi di spesa (doc. 31 e 32).

O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Aut. Ministero Giustizia - P.D.G. 10/5/2020 - Iscritto nel Registro O.C.C. al n. 271 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

16121 GENOVA – Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria 1 – tel. (+39) 010 566217 – p.e.c.: occ@ordineavvgenova.it
www.ordineavvocatigenova.it – cod. fisc. 80030990107 – P.I. 02080000991



ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

AUT. MINISTERO GIUSTIZIA - P.D.G. 10/5/2020 - ISCRITTO AL N. 271 REGISTRO O.C.C.

Risulta, invece, a carico del datore di lavoro -società Snam Rete Gas - il costo per il canone di locazione dell'immobile che il sig. Petranca occupa per le tre giornate di permanenza presso la sede di Misterbianco (doc. 33), provvedendo quindi solo alle spese alimentari in loco.

Per tutto quanto sopra, la spesa di viaggio di circa euro 300,00 mensile sostenuta dall'istante per il trasferimento da Genova alla sede di Catania e ritorno, considerando n .4 viaggi al mese (ove un viaggio è da considerarsi GE/CT e CT/GE) oltre a spese per lo spostamento abitazione/aeroporto e viceversa, nonchè la fluttuazione del costo dei biglietti aerei in base al periodo dell'anno, appare giustificata e congrua.

- Per quanto attiene ai rilievi deduttivi, si osserva quanto segue :

in merito ad a) *Esistenza di una situazione soggettiva di sovraindebitamento in relazione ad entrate mensili nette di 2943,66 per 12 mensilità, alla luce di una disponibilità netta di 1218,66 con cui finanziare il debito;* Sul punto, ad integrazione di quanto già esposto a pag. 14 della relazione (punto 7.1.A. Consistenza reddituale), si specifica che le entrate del sig. Petranca sono rappresentate unicamente dallo stipendio quale dipendente della società Snam Rete Gas Spa.

Per l'anno 2022, il **reddito annuo al netto** delle detrazioni fiscali -sulla base del mod.730/2023- risulta essere pari ad euro **32.624,00** corrisposto in quattordici mensilità al netto del premio di produzione.

Altresì, considerando la somma netta di euro 2.700,00 quale premio per l'anno 2022, il reddito annuo complessivo netto è pari ad euro 35.324,00

A questo punto, al fine della determinazione del reddito medio mensile, occorre, in via preliminare, considerare che:

- il trattamento economico del sig. Petranca è rapportato a 14 mensilità;
- la **tredicesima** mensilità è versata nel mese di dicembre di ogni anno e la **quattordicesima** mensilità nel mese di giugno, come previsto dal CCNL di categoria (art.37)
- il **premio di produzione** è un contributo economico variabile che viene riconosciuto al lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione ed è legato al raggiungimento di obiettivi specifici o al completamento di determinati progetti, come previsto dal CCLN di categoria (art.38) e viene erogato in un'unica soluzione nel mese di maggio.

Si allega sul punto, un estratto del contratto collettivo (doc. 30).

Rilevato ciò, si osserva quanto segue:

O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Aut. Ministero Giustizia - P.D.G. 10/5/2020 - Iscritto nel Registro O.C.C. al n. 271 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

16121 GENOVA – Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria 1 – tel. (+39) 010 566217 – p.e.c.: occ@ordineavvgenova.it
www.ordineavvocatigenova.it – cod. fisc. 80030990107 – P.I. 02080000991



- in linea prospettica, per la determinazione del reddito medio mensile, rapportare il reddito netto annuo a 12 mensilità può essere corretto nel caso in cui i ratei maturati di tredicesima e quattordicesima mensilità vengano liquidati dall'azienda mensilmente. Questa modalità, in effetti, permetterebbe di definire il reddito in maniera effettiva parametrando sui 12 mesi dell'anno e ottimizzando allo stesso modo i flussi di cassa.

- nel caso in cui, la tredicesima e quattordicesima mensilità siano erogate in un'unica soluzione in due mesi diversi (dicembre e giugno), la modalità di calcolo del reddito medio mensile rapportato a 12 mesi (ossia $35.324,00/12 = 2.943,66$) determinerebbe uno scompensamento tra l'entrata prospettica mensile e l'effettivo flusso di cassa mensile;

- nel caso di premio di produzione, quale erogazione propria e diversa dagli altri elementi della retribuzione, erogato in busta paga in un'unica mensilità (maggio), la modalità di calcolo del reddito medio mensile rapportando il reddito complessivo a 12 mensilità, determinerebbe uno squilibrio tra l'entrata prospettica mensile e l'effettivo flusso di cassa mensile e realmente disponibile.

Al fine della procedura in esame, la quota mensile di reddito disponibile per i creditori -se calcolato sul reddito mensile medio rapportato a 12 mesi- detratte le spese necessarie al sostentamento del debitore e della famiglia, determinerebbe un importo di rata non sostenibile per il debitore causando inevitabilmente un futuro inadempimento dello stesso al piano che volontariamente propone al fine di risolvere la situazione di sovraindebitamento, con successiva applicazione delle conseguenze di legge ed un incremento dell'esposizione debitoria.

► Per questi motivi, appare congruo e corretto, per la determinazione del reddito medio mensile, **rapportare** il reddito netto annuo al totale della mensilità percepite dal lavoratore e che rappresentano il suo reddito complessivo **a 15 mensilità** (12 ordinarie+ tredicesima mensilità+quattordicesima mensilità+mensilità premio produttività)($32.624,00+2.700,00/15 = 2.354,93$)

Ne consegue, pertanto, a rettifica ed integrazione della Tabella 4 indicata a pag. 14 della relazione

- **Tabella 4 bis – Prospetto Redditi Anno 2020-2022**

REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	ANNO 2022	ANNO 2021	ANNO 2020
Imponibile IRPEF	46178	37859	32559
Imposta netta IRPEF	-12.234	-8633	-6385
ADD. REGIONALE	-840	-648	-525

O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Aut. Ministero Giustizia - P.D.G. 10/5/2020 - Iscritto nel Registro O.C.C. al n. 271 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

16121 GENOVA – Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria 1 – tel. (+39) 010 566217 – p.e.c.: occ@ordineavvgenova.it
www.ordineavvocatigenova.it – cod. fisc. 80030990107 – P.I. 02080000991



ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

AUT. MINISTERO GIUSTIZIA - P.D.G. 10/5/2020 - ISCRITTO AL N. 271 REGISTRO O.C.C.

ADD. COMUNALE	-480	-303	-260
REDDITO NETTO ANNUO	32624	28275	25389
Premio netto di produzione	2700	2700	2470
REDDITO COMPLESSIVO ANNUO	35324	30975	27859
REDDITO MEDIO MENSILE (su 15 mesi)	(*) 2354,93	2065	1857,26

(*) la quota di reddito mensile indicata è al lordo della trattenuta per la cessione del quinto dello stipendio allo stato in essere (quota di euro 350,00 mensile)

in merito a *b) Pare desumersi dai precedenti punti 4) e 5) la non congruità delle somme esposte come uscite mensili con conseguente possibilità di maggiore consistenza della porzione mensile messa a disposizione dei creditori;*

A seguito di colloquio con il sig. Petranca sono state meglio specificate le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (nucleo formato da n.4 persone, due adulti e due bambini) per condurre una vita dignitosa, tenendo presente:

- quanto sopra specificato con riferimento ai punti 4) e 5) sulle spese mediche e di viaggio;
- la contribuzione al ménage familiare della sigra Alaya Reyes di circa euro 200,00 mensili;
- il rientro nella casa familiare del sig. Petranca dal mese di settembre del corrente anno, a causa della difficoltà nel sostenere le spese di mantenimento di due distinti nuclei familiari.

In particolare, i sigri Petranca e Alaya Reyes hanno deciso di proseguire, allo stato, nella convivenza per motivi utilitaristico-economici.

In tale contesto ogni parte contribuisce alle spese familiari in proporzione alla propria capacità contributiva.

Quindi, a rettifica di quanto indicato nella Tabella 5 bis a pag. 17 della relazione, le spese sono di seguito meglio dettagliate

– **Tabella 5 ter- spese necessarie al mantenimento**

parte	SPESE	mensile	annue
Entrambi	Spesa alimentare/casa Genova	€ 400,00	
Petranca	Spesa alimentare/casa Catania	€ 100,00	
Petranca	Spese cura della persona/abbigliamento	€ 100,00	

O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Aut. Ministero Giustizia - P.D.G. 10/5/2020 - Iscritto nel Registro O.C.C. al n. 271 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

16121 GENOVA – Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria 1 – tel. (+39) 010 566217 – p.e.c.: occ@ordineavvgenova.it
www.ordineavvocatigenova.it – cod. fisc. 80030990107 – P.I. 02080000991



ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

AUT. MINISTERO GIUSTIZIA - P.D.G. 10/5/2020 - ISCRITTO AL N. 271 REGISTRO O.C.C.

Petranca	Utenze (luce, gas, acqua, tarsu, telefono, internet, abbonamento tv)	€ 100,00	
Petranca	spese varie (mediche, medicinali e terapie)	€ 50,00	
Petranca	rata mutuo I° casa (quota 50%)	€ 235,00	
Petranca	mantenimento n.2 minori + 50% sp. straord	€ 550,00	
Petranca	aereo/parcheggio spostamenti per sede di lavoro (Genova-Catania)	€ 300,00	
Petranca	imprevisti	€ 70,00	
Totale		€ 1.905,00	
	- contributo Alaya Reyes	- € 200,00	
TOTALE		€ 1.705,00	

Al fine di accertare la congruità del fabbisogno del nucleo familiare sopra descritto, il Gestore ha condotto una verifica delle esigenze finanziarie medie mensili necessarie per il sostentamento di una famiglia simile a quella del debitore (coppia con due figli a carico) attraverso la consultazione delle statistiche ISTAT (spese per consumi delle famiglie) ove risulta che per l'anno 2022, la stima della spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia è di 2.625 euro in valori correnti (anche se il 50% delle famiglie residenti in Italia ha speso nel 2022 una cifra non superiore a 2.197 euro). Pertanto le indicate spese sostenute risultano congrue per il nucleo familiare.

► A rettifica di quanto indicato in relazione a pag. 17 alla Tabella 6, effettuando il raffronto tra l'attivo (Tabella 4 bis) ovvero considerando il reddito mensile rapportato a 15 mensilità (al lordo della trattenuta per la cessione del quinto dello stipendio) e quanto necessario al proprio sostentamento (Tabella 5ter) ne consegue che **la disponibilità mensile eccedente il fabbisogno è pari ad euro 649,93 (~ euro 600,00 arrotondato)**

– **Tabella 6 bis - Attivo disponibile**

Reddito mensile medio (su 15 mensilità)	€ 2.354,93
- spese mensili	€ 1.705,00
Totale eccedenza fabbisogno mensile	€ 649,93

O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Aut. Ministero Giustizia - P.D.G. 10/5/2020 - Iscritto nel Registro O.C.C. al n. 271 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

16121 GENOVA – Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria 1 – tel. (+39) 010 566217 – p.e.c.: occ@ordineavvgenova.it
www.ordineavvocatigenova.it – cod. fisc. 80030990107 – P.I. 02080000991



Al fine di verificare se alla data della domanda sussista la situazione di sovraindebitamento del sig. Petranca considerati i redditi da lavoro dipendente, si riporta la seguente tabella illustrativa:

• **Tabella A - Verifica stato sovraindebitamento**

DESCRIZIONE	IMPORTO
A- Reddito medio mensile netto	€ 2.354,93
B- Spese familiari a carico del Petranca	- € 1.705,00
C- Importo mensili disponibile per far fronte ai debiti	€ 649,00
D- Rate debitorie	- € 1.691,42
Totale differenza	- € 1.041,49
Rapporto rata/reddito mensile (C/A)	71,82%

Conclusioni: dall'analisi emerge che alla data di presentazione della domanda -come alla data odierna- sussista un forte squilibrio finanziario con incapacità di far fronte ai debiti con le sole entrate del reddito da lavoro dipendente.

Il sig. Petranca è dunque incapace di adempiere integralmente alle obbligazioni assunte e che oggi residuano.

in merito a *c) L'alternativa liquidatoria non è verificata in rapporto a minori uscite mensili e alla disposizione dell'art. 545 c.p.c. per la parte applicabile;*

In merito alla convenienza della proposta del piano di ristrutturazione presentata dal Sig. Petranca rispetto all'alternativa liquidatoria della quota del 50% dell'unico immobile di proprietà sul territorio nazionale, si richiama quanto già esposto a pag. 28 della relazione (par. 13).

Ad integrazione di quanto già esposto, si valuta -altresì- la convenienza della proposta di piano rispetto all'alternativa liquidatoria dello stipendio presso il datore di lavoro.

Nell'ipotesi di procedura di espropriazione presso terzi, di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss, con riferimento all'attività esecutiva posta in essere dai creditori, occorre valutare i tempi, i costi ed il soddisfacimento del creditore atteso che l'esito della procedura non potrebbe che essere lungo.

O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Aut. Ministero Giustizia - P.D.G. 10/5/2020 - Iscritto nel Registro O.C.C. al n. 271 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

16121 GENOVA – Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria 1 – tel. (+39) 010 566217 – p.e.c.: occ@ordineavvgenova.it
www.ordineavvocatigenova.it – cod. fisc. 80030990107 – P.I. 02080000991



ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

AUT. MINISTERO GIUSTIZIA - P.D.G. 10/5/2020 - ISCRITTO AL N. 271 REGISTRO O.C.C.

In funzione della tipologia di credito, la legge, all'art. 545 c.p.c., pone precise limitazione al pignoramento dello stipendio: in specie, trattandosi di creditori chirografari privati (es. banche, finanziarie) il limite è di 1/5 dello stipendio al netto delle trattenute previdenziali e delle ritenute fiscali.

Sebbene sullo stipendio in essere gravi la cessione del quinto assunta volontariamente dal lavoratore con rata mensile pari ad € 350,00, il calcolo della somma pignorabile -in generale- verrebbe effettuato come se la detta cessione non esistesse.

Pertanto, supponendo una assegnazione di somma sullo stipendio netto del mese di ottobre 2023 (doc. 34), pari ad euro 1.940,94 (al lordo della cessione del quinto), la somma pignorabile mensile sarebbe pari ad euro 388,18

Anche la tredicesima è soggetta allo stesso limite di impignorabilità che la legge sancisce per lo stipendio al fine di garantire al lavoratore e alla sua famiglia il minimo vitale.

Minimo vitale che è rappresentato dalle seguenti somme: - tre volte la misura dell'assegno sociale (per il 2023 è fissato in 503,27 euro) se il pignoramento ha ad oggetto lo stipendio accreditato sul c/c intestato al debitore, se l'accredito su detto conto è stato effettuato anteriormente al pignoramento; - misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato questa volta della metà, se l'accredito sul conto corrente si verifica nello stesso giorno o dopo il pignoramento.

Se dette somme sono intoccabili, perché coincidenti appunto con il minimo vitale previsto per legge ad essere pignorabili sono solo le somme eccedenti presenti sul conto corrente in quel momento.

Non da ultimo, è da considerare che l'art. 545 co. 5 c.p.c. pone un limite nel caso in cui lo stipendio venga colpito da più pignoramenti per cause diverse (es. dal coniuge per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento e da una banca per il mancato pagamento di un prestito): in tale ipotesi, il limite invalicabile è costituito dal 50% dello stipendio; mentre nel caso in cui i pignoramenti hanno la medesima causa (esempio due banche per due prestiti non pagati) si verifica il c.d. "accodo" del secondo pignoramento. Ciò significa che la secondo banca non potrà pignorare un altro quinto dello stipendio, ma si metterà in coda, e dunque inizierà ad incassare la trattenuta solo quando la prima banca si sarà integralmente soddisfatta.

Alla luce delle dette considerazione, è di tutta evidenza che la somma resa a servizio della proposta di ristrutturazione dei debiti è superiore a quella che potrebbe essere considerata pignorabile ex art. 545 c.p.c. e messa a disposizione di tutti i creditori concorrenti.

Per tali ragioni si ritiene che la proposta che il debitore formula rappresenti una valida soluzione per i creditori stessi.

O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Aut. Ministero Giustizia - P.D.G. 10/5/2020 - Iscritto nel Registro O.C.C. al n. 271 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

16121 GENOVA – Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria 1 – tel. (+39) 010 566217 – p.e.c.: occ@ordineavvgenova.it
www.ordineavvocatigenova.it – cod. fisc. 80030990107 – P.I. 02080000991



in merito a *d) la relazione non contiene alcuna menzione relativa alla valutazione del comportamento delle finanziarie erogatrici dei mutui in discussione ai fini di cui all'articolo 69.2 codice della crisi*

L'art. 68 co.3 del CCII stabilisce che “l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”. Nonostante la genericità del termine “soggetto finanziatore”, che sembra includere qualsiasi finanziatore, la norma è chiaramente diretta agli istituti finanziari che esercitano professionalmente l'attività creditizia.

Pertanto ad integrazione e, ove necessario, a rettifica di quanto indicato a pag. 20 della relazione (par. 9) con riferimento alla verifica del **merito creditizio** da parte dei soggetti finanziatori che hanno concesso -negli anni dal 2021 al 2023- prestiti personali e finanziamenti al sig. Petranca, si dà conto della specifica delle verifiche effettuate secondo quanto esposto nelle seguenti tabelle.

Si precisa che la base di riferimento reddituale è dato dal reddito netto (escluso il premio di produzione in quanto elemento variabile della retribuzione) risultante dal modello 730 dell'anno di riferimento della concessione del prestito su 12 mensilità anche per uniformità di calcolo dell'importo dell'assegno sociale rapportato a 12 mensilità.

E quindi:

- **Agos Ducato S.P.A.** contratto del 11/10/21 - conto PIM n. *****3760(066702594)

(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità (anno 2020)	€ 2.115,75
anno di erogazione del finanziamento	2021
valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12	€ 498,64
numero dei componenti il nucleo Familiare	3
coefficiente della scala di equivalenza ISEE	2,04
(B) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.017,23
(C) Rata mensile di finanziamenti preesistenti	€ 350,00
Residuo reddito disponibile mensile	€ 748,52

O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Aut. Ministero Giustizia - P.D.G. 10/5/2020 - Iscritto nel Registro O.C.C. al n. 271 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento



ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

AUT. MINISTERO GIUSTIZIA - P.D.G. 10/5/2020 - ISCRITTO AL N. 271 REGISTRO O.C.C.

- Rata mensile del finanziamento concesso	€ 290,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	SI

- **Agos Ducato S.P.A. contratto del 17/02/2022** carta di credito rateale n. *****8806

(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità (anno 2021)	€ 2.356,25
anno di erogazione del finanziamento	2022
valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12	€ 507,12
numero dei componenti il nucleo Familiare	4
coefficiente della scala di equivalenza ISEE	2,76
(B) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.399,65
(C) Rata mensile di finanziamenti preesistenti	€ 640,00
Residuo reddito disponibile mensile (A-B-C)	€ 316,60
- Rata mensile del finanziamento concesso	€ 93,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	SI

- **Agos Ducato S.P.A. contratto del 05/03/2022** – finanziamento (n. 01067616839)

(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità (anno 2021)	€ 2.356,25
anno di erogazione del finanziamento	2022
valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12	€ 507,12
numero dei componenti il nucleo Familiare	4
coefficiente della scala di equivalenza ISEE	2,76
(B) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.399,65

O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Aut. Ministero Giustizia - P.D.G. 10/5/2020 - Iscritto nel Registro O.C.C. al n. 271 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

16121 GENOVA – Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria 1 – tel. (+39) 010 566217 – p.e.c.: occ@ordineavvgenova.it
www.ordineavvocatigenova.it – cod. fisc. 80030990107 – P.I. 02080000991



ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

AUT. MINISTERO GIUSTIZIA - P.D.G. 10/5/2020 - ISCRITTO AL N. 271 REGISTRO O.C.C.

(C) Rata mensile di finanziamenti preesistenti	€ 733,00
Residuo reddito disponibile mensile (A-B-C)	€ 223,60
- Rata mensile del finanziamento concesso	€ 227,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	NO

- **FIDITALIA S.P.A. contratto del 15/04/2022** – carta di credito rateale (n. 0011735014303280)

(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità (anno 2021)	€ 2.356,25
anno di erogazione del finanziamento	2022
valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12	€ 507,12
numero dei componenti il nucleo Familiare	4
coefficiente della scala di equivalenza ISEE	2,76
(B) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.399,65
(C) Rata mensile di finanziamenti preesistenti	€ 960,00
Residuo reddito disponibile mensile (A-B-C)	€ 478,88
- Rata mensile del finanziamento concesso	€ 45,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	NO

- **FIDITALIA S.P.A. contratto del 02/02/2023** – finanziamento (n. 0013103053430330)

(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità (anno 2022)	€ 2.718,66
anno di erogazione del finanziamento	2023
valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12	€ 545,21

O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Aut. Ministero Giustizia - P.D.G. 10/5/2020 - Iscritto nel Registro O.C.C. al n. 271 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

16121 GENOVA – Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria 1 – tel. (+39) 010 566217 – p.e.c.: occ@ordineavvgenova.it
www.ordineavvocatigenova.it – cod. fisc. 80030990107 – P.I. 02080000991



ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

AUT. MINISTERO GIUSTIZIA - P.D.G. 10/5/2020 - ISCRITTO AL N. 271 REGISTRO O.C.C.

numero dei componenti il nucleo Familiare	4
coefficiente della scala di equivalenza ISEE	2,76
(B) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.504,78
(C) Rata mensile di finanziamenti preesistenti	€ 1.005,00
Residuo reddito disponibile mensile (A-B-C)	€ 208,88
- Rata mensile del finanziamento concesso	€ 528,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	NO

- **INTESA SAN PAOLO contratto del 07/05/2023** – finanziamento(n. 00/15209609)

(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità (anno 2022)	€ 2.718,66
anno di erogazione del finanziamento	2023
valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12	€ 545,21
numero dei componenti il nucleo Familiare	4
coefficiente della scala di equivalenza ISEE	2,76
(B) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.504,78
(C) Rata mensile di finanziamenti preesistenti	€ 1.533,00
Residuo reddito disponibile mensile (A-B-C)	- € 319,12
- Rata mensile del finanziamento concesso	€ 158,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	NO

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, sebbene non sussista nel nostro ordinamento giuridico in capo all'Istituto bancario un generico dovere di attivarsi al fine di evitare eventi di danno, la

O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Aut. Ministero Giustizia - P.D.G. 10/5/2020 - Iscritto nel Registro O.C.C. al n. 271 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

16121 GENOVA – Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria 1 – tel. (+39) 010 566217 – p.e.c.: occ@ordineavvgenova.it
www.ordineavvocatigenova.it – cod. fisc. 80030990107 – P.I. 02080000991



ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

AUT. MINISTERO GIUSTIZIA - P.D.G. 10/5/2020 - ISCRITTO AL N. 271 REGISTRO O.C.C.

normativa bancaria tipizza taluni obblighi di comportamento, posti a tutela degli operatori e del sistema stesso, gravanti sulla banca quale operatore qualificato in ragione del proprio *status*, pertanto specifici rispetto al generico precetto del *neminem laedere*, la cui violazione può integrare gli estremi della *culpa in omittendo* (Cass. Civ. n.18610/2021).

Infatti, ai sensi dell'**art. 124 bis T.U.B.**, il finanziatore è tenuto, in vista della stipula del contratto di finanziamento con il consumatore, a valutare il merito creditizio sulla scorta di informazioni adeguate, eventualmente fornite dal consumatore stesso ovvero ottenute consultando un'apposita banca dati. L'obbligo di verifica del merito creditizio, quale analisi dell'affidabilità economico-finanziaria del cliente, essenziale al fine di conoscere il profilo di rischio legato al finanziamento e, dunque, accertare la capacità del finanziato di restituire gli importi erogati con rate costanti, assolve una eterogena funzione protettiva: nei confronti dei finanziatori, posto che la concessione di finanziamenti eccessivi rende particolarmente difficoltoso il recupero del credito erogato; nei confronti dei soggetti finanziati che, sebbene prima facie beneficiari di un credito più cospicuo, sarebbero ex adverso onerati del versamento di ratei mensili maggiorati, con un connesso prevedibile abbassamento del tenore di vita ed innalzamento del rischio di insolvenza a fronte della impossibilità di restituire il credito; nei confronti del mercato, tenuto conto che, in un'ottica macroeconomica, l'erogazione di crediti esorbitanti costituisce un problema, non già limitato al singolo istituto mutuante, quanto, piuttosto, alla complessità degli operatori finanziari esposti al rischio del completo default del sistema bancario; nei confronti degli altri creditori del debitore sovrafinanziato che, sprovvisto delle risorse necessarie per ripianare la propria posizione di passività, potrebbe smettere di onorare tutti i suoi debiti.

Nel caso in cui il creditore abbia violato l'obbligo di cui all'art. 124 bis T.U.B, risultano attivabile le conseguenze di cui all'art. 69, co. 2, CCII che stabilisce che *il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.*

Nel caso che ci interessa, sussiste un profilo di responsabilità del ceto creditorio, in particolare in capo a :

- **AGOS DUCATO SPA** per il contratto di finanziamento n. 01067616839 stipulato in data 05/03/2022;
- **FIDITALIA S.P.A.** per :
 - il contratto di finanziamento con carta di credito rateale n. 0011735014303280 stipulato in data 15/04/2022;
 - il contratto di finanziamento n. 0013103053430330 sipulato in data 02/02/2023;
- **INTESA SAN PAOLO** per il contatto di finanziamento 00/15209609 stipulato in data 07/05/2023

O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Aut. Ministero Giustizia - P.D.G. 10/5/2020 - Iscritto nel Registro O.C.C. al n. 271 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

16121 GENOVA – Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria 1 – tel. (+39) 010 566217 – p.e.c.: occ@ordineavvgenova.it
www.ordineavvocatigenova.it – cod. fisc. 80030990107 – P.I. 02080000991



ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

AUT. MINISTERO GIUSTIZIA - P.D.G. 10/5/2020 - ISCRITTO AL N. 271 REGISTRO O.C.C.

per non avere l'Istituto agito nel rispetto delle norme di tutela del merito creditizio, contribuendo ad aumentare lo squilibrio economico in capo al debitore.

In conseguenza di quanto esposto, i creditori suddetti, ai sensi dell'art. 68 co. 3 e 69 co. 2, CCII, non avranno diritto di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni anche ad integrazione e rettifica di quanto già indicato in relazione ed in ricorso dall'istante, rilevato che:

- a) il ricorrente vanta una **esposizione debitoria** nei confronti di Banche e Finanziarie pari ad **euro 100.600,97** (Tabella 2- Esposizione debitoria-Finanziamenti, pag. 12);
- b) l'esposizione debitoria emerge dalla documentazione presente in atti ed allegata alla relazione (doc. 10,11,12,13) precisando che dal detto importo è **escluso il debito derivante dal contratto di mutuo ipotecario** stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena Spa in data 17/05/2021 per l'acquisto della piena proprietà in comunione con la sigra Alaya Reyes dell'immobile sito a Genova, via Vernazza n.30/O int. 3 (all. D), ove il nucleo familiare risiede (doc. 3) ;
- c) il debitore è impiegato alle dipendenze della società Snam Rete Gas spa (all. C) trasferito per esigenze di servizio alla sede di Catania (all C bis) dal 1/02/2022 (doc. 29) e percepisce oggi una **retribuzione media mensile**, rapportata su quattordici mensilità e con premio produzione, di euro **2.354,93** come rilevabile dal modello 730/23 (all. G);
- d) le **spese** per il sostentamento del debitore e del nucleo familiare -tenuto conto delle spese di mantenimento delle minori, della spese di viaggio per il trasferimento e il vitto a Catania a carico dell'istante, il contributo al *mènage* familiare della compagna per la casa di Genova- sono ragionevoli e quantificate in **euro 1.705,00** (Tabella 5 ter- spese necessarie al mantenimento, pag. 7-8);
- e) l'importo corrisposto a titolo di rata di mutuo ipotecario per la quota del 50%, pari ad euro 235,00 mensili relativo all'immobile adibito a casa familiare è compreso nelle spese (Tabella 5 ter), e che il detto rapporto di mutuo *in bonis* resterà escluso dal piano di ristrutturazione dei debiti, sulla base di quanto disposto dall'art. 67, co.5, CCII;
- f) lo stato di indebitamento è palesato dalla documentata sproporzione tra le risorse economiche delle quali il sig. Petranca dispone per i bisogni primari propri e familiari, da un lato, e le rate delle obbligazioni finanziarie contratte, dall'altro.

O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Aut. Ministero Giustizia - P.D.G. 10/5/2020 - Iscritto nel Registro O.C.C. al n. 271 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

16121 GENOVA – Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria 1 – tel. (+39) 010 566217 – p.e.c.: occ@ordineavvgenova.it
www.ordineavvocatigenova.it – cod. fisc. 80030990107 – P.I. 02080000991



ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

AUT. MINISTERO GIUSTIZIA - P.D.G. 10/5/2020 - ISCRITTO AL N. 271 REGISTRO O.C.C.

In particolare, che il rapporto rata/reddito -indicativo dello stato di indebitamento in cui versa l'istante- è attestato su una percentuale pari al **71,82%** e che, pertanto, il ricorrente risulta un consumatore in stato di sovraindebitamento;

g) l'attuale condizione di sovraindebitamento del sig. Petranca deriva dal ricorso al credito causato dallo stato patologico del gioco d'azzardo come diagnostico dal Ser.D, distretto 13, Asl3 Liguria presso il quale è in carico dal novembre 2022 e segue attualmente regolare percorso terapeutico settimanale (doc. 9 e 28).

Il comportamento del debitore è, pertanto, coerente con lo stato psicologico del soggetto e può ritenersi che la situazione di sovraindebitamento sia incolpevole e non addebitabile a colpa grave, malafede o frode.

h) il soggetto creditore, quale AGOS DUCATO SPA, FIDITALIA S.P.A., INTESA SAN PAOLO (pag. 12-13-14), non ha agito nel rispetto delle norme di tutela del merito creditizio venendo ad aggravare la situazione di indebitamento del debitore che già si trovava in una situazione di squilibrio patrimoniale.

Per tutto quanto sopra rilevato si ritiene presentare una

MODIFICA ALLA PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

del consumatore come di seguito illustrata.

La proposta di piano modificata prevede il risanamento della situazione di indebitamento del sig. Petranca con un pagamento complessivo di euro **45.000,00** a fronte del debito originario pari ad euro 100.600,97 in favore dei creditori chirografari con pagamento parziale della percentuale di soddisfazione nella misura di 90% per i creditori della prima categoria, e della percentuale di 10% per la seconda categoria.

In particolare, stante la responsabilità di una parte del ceto creditorio nello stato di sovraindebitamento del debitore, appare ragionevole e giustificato la **suddivisione dei creditori in categorie**, circostanza rispondente alla facoltà del debitore quale libera espressione dell'autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c..

Nella specie, precisato che il rapporto di mutuo ipotecario in essere con Banca Monte dei Paschi di Siena Spa resterà escluso dalla ristrutturazione dei debiti, i crediti oggetto di ristrutturazione appartenengono tutti alla classe dei chirografari e quindi

- la **Categoria N.1** raggruppa tutti i creditori chirografari che hanno rispettato la valutazione del merito creditizio

CATEGORIA N.1 - DESCRIZIONE	IMPORTO
FINDOMESTIC BANCA S.P.A. contratto del 3/11/2020 n. 762628	€ 31.500,00

O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Aut. Ministero Giustizia - P.D.G. 10/5/2020 - Iscritto nel Registro O.C.C. al n. 271 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

16121 GENOVA – Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria 1 – tel. (+39) 010 566217 – p.e.c.: occ@ordineavvgenova.it
www.ordineavvocatigenova.it – cod. fisc. 80030990107 – P.I. 02080000991



ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

AUT. MINISTERO GIUSTIZIA - P.D.G. 10/5/2020 - ISCRITTO AL N. 271 REGISTRO O.C.C.

AGOS DUCATO S.P.A. contratto finanziamento del 11/10/2021 n. 3760(066702594)	6.937,20
AGOS DUCATO S.P.A. contratto carta di credito rateale del 17/02/2022 n.8806(067525410)	€ 3.077,00
TOTALE	€ 41.514,20

- la **Categoria N.2** raggruppa tutti i creditori chirografari che **non** hanno rispettato la valutazione del merito creditizio

CATEGORIA N.2 - DESCRIZIONE	IMPORTO
AGOS DUCATO S.P.A. contratto prestito del 05/03/2022 n. 01067616839	€ 18.162,25
FIDITALIA SPA contratto carta di credito rateale del 15/04/2022 n. 0011735014303280	€ 1.516,00
FIDITALIA SPA contratto carta di credito rateale del 02/02/2023 n. 0013103053430330	€ 34.294,05
INTESA SAN PAOLO contratto carta di credito rateale del 02/02/2023 n. 00/15209609	€ 5.114,47
TOTALE	€ 59.086,77

► La **PROPOSTA** è dunque, **articolata nel seguente modo**:

- interruzione dei pagamenti mensili in corso mediante addebito diretto sullo stipendio della cessione del quinto (€ 350,00) e della delega di pagamento.

Il credito oggetto della cessione del quinto, al netto delle rate già pagate, è inopponibile alla procedura e con collocazione chirografaria;

- destinazione a favore dei creditori della parte delle proprie entrate mensili (€ 600,00) eccedente quella necessaria al mantenimento di un tenore di vita dignitoso;

O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Aut. Ministero Giustizia - P.D.G. 10/5/2020 - Iscritto nel Registro O.C.C. al n. 271 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

16121 GENOVA – Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria 1 – tel. (+39) 010 566217 – p.e.c.: occ@ordineavvgenova.it
www.ordineavvocatigenova.it – cod. fisc. 80030990107 – P.I. 02080000991



La rata di mutuo ipotecario *in bonis* resta esclusa dal piano di ristrutturazione e sarà regolarmente assolta dallo stesso che intende soddisfare il creditore ipotecario al 100% fino alla naturale scadenza del mutuo;

- pagamento integrale delle spese di giustizia in prededuzione (spese di registro su decreto di omologa) e delle spese sorte in occasione della procedura (spese bancarie di tenuta conto);
- pagamento parziale dei creditori chirografari Categoria 1, nella misura del 96 %
- pagamento parziale dei creditori chirografari Categoria 2, nella misura del 7,50 %

► DESCRIZIONE DEL PIANO

Il Piano si sviluppa in **5 anni** con le seguenti principali caratteristiche:

- **versamenti mensili** di euro 600,00 quale eccedenza delle entrate mensili, per un totale di 15 rate nel corso dei 12 mesi, ossia con versamenti doppi nei mesi di giugno, maggio e dicembre di ogni anno (e per un complessivo di 75 rate);
- **ogni anno** sono quindi accantonati un totale complessivo di euro 9.000,00;
- dal 1° al 5° sono previsti **pagamenti annuali parziali** a favore dei creditori chirografari.

In tal modo tutte le somme accantonate risulteranno distribuite

• **Tabella 7 – Entrate del piano**

Attivo disponibile	mensile	annuale	x 5 anni
Eccedenza fabbisogno mensile	€ 600,00	€ 7.200,00	€ 36.000,00
+ 13°/14° premio		€ 1.800,00	€ 6.000,00
Totale attivo disponibile per i creditori	€ 600,00	€ 9.000,00	€ 45.000,00

Il piano così strutturato è idoneo a garantire il regolare pagamento dei ratei previsti mantenendo al contempo una conduzione di vita dignitosa del debitore e della famiglia, consentendo allo stesso di poter fruttuosamente uscire dalla condizione di sovraindebitamento.

In merito alla durata del piano, considerando che il d.lgs 14/2019 non individua un limite legale alla durata della procedura in questione, la stessa appare ragionevole e in coerenza con il dispositivo di legge, altresì considerando che “*non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati*”

O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Aut. Ministero Giustizia - P.D.G. 10/5/2020 - Iscritto nel Registro O.C.C. al n. 271 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento



con un piano del consumatore che pur preveda una dilazione di significativa durata, piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore” (Cass. Civ. Ord. n. 27544/2019).

In questo contesto, l'incidenza della rata del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore si attesta al 25,47% della capacità reddituale del debitore, ovvero al di sotto del 35% del merito creditizio, come previsto dall'art. 124 TUB.

• **Tabella 8- Incidenza rata mensile/reddito mensile**

A- reddito mensile attuale su 15 mensilità	€ 2.354,93	
B- spese mensili	€ 1.705,00	
	Attuali	Post omologa
C- rate mensili	€ 1.691,42	€ 600,00
Rapporto rata/reddito mensile (C/A)	71,82%	25,47%
Reddito mensile per spese personali (A-C)	€ 638,86	€ 1.725,00

Di seguito, si riporta lo schema operativo rettificato e la determinazione dell'importo spettante a ciascun creditore:

• **Tabella – schema operativo**

A- Entrate	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	TOTALE
- eccedenze di reddito	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 45.000,00
Totale Entrate	€ 9.000,00	€ 45.000,00				

B- Spese procedura	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	TOTALE
- imposta di registro	- € 200,00	-	-	-	-	- € 200,00
- spese bancarie	-€ 90,00	-€ 90,00	-€ 90,00	-€ 90,00	-€ 90,00	- € 450,00

O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Aut. Ministero Giustizia - P.D.G. 10/5/2020 - Iscritto nel Registro O.C.C. al n. 271 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

16121 GENOVA – Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria 1 – tel. (+39) 010 566217 – p.e.c.: occ@ordineavvgenova.it
www.ordineavvocatigenova.it – cod. fisc. 80030990107 – P.I. 02080000991



ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

AUT. MINISTERO GIUSTIZIA - P.D.G. 10/5/2020 - ISCRITTO AL N. 271 REGISTRO O.C.C.

- compenso Occ (*)						
Totale Uscite	-€ 290,00	-€ 90,00	-€ 90,00	-€ 90,00	-€ 90,00	-€ 650,00

(*) con riferimento al compenso del Gestore, l'art. 71 CCII, , al quarto comma, prevede che il giudice “*se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento*”
Pertanto, salvo rettifiche, risulta un residuo di attivo pari a € **44.350,00** (=45.000,00-650,00) da destinare a

CREDITORE	CREDITO COMPLESSIVO	% PAGAMENTO	CREDITO SODDISFATTO
Findomestic Banca S.p.A. contratto 762628	€ 31.500,00	96,147%	€ 30.286,30
Agos Ducato S.P.A. contratto n. 3760(066702594)	€ 6.937,20	96,147%	€ 6.669,90
Agos Ducato S.P.A. contratto n. 8806	€ 3.077,00	96,147%	€ 2.958,44
TOTALE	€ 41.514,20		€ 39.914,64

Residuo di attivo di € 4.435,36 (=44.350,00-39.914,64) da destinare a

CREDITORE	CREDITO COMPLESSIVO	% PAGAMENTO	CREDITO SODDISFATTO
Agos Ducato S.P.A. contratto n. 01067616839	€ 18.162,25	7,5065%	€ 1.363,35
Fiditalia S.P.A. contratto n. 0011735014303280	€ 1.516,00	7,5065%	€ 113,80
Fiditalia S.P.A. contratto n. 0013103053430330	€ 34.294,05	7,5065%	€ 2.574,29
Intesa Sanpaolo S.P.A. contratto n. 00/15209609	€ 5.114,47	7,5065%	€ 383,92
TOTALE	€ 59.086,77		€ 4.435,36

O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Aut. Ministero Giustizia - P.D.G. 10/5/2020 - Iscritto nel Registro O.C.C. al n. 271 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

16121 GENOVA – Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria 1 – tel. (+39) 010 566217 – p.e.c.: occ@ordineavvgenova.it
www.ordineavvocatigenova.it – cod. fisc. 80030990107 – P.I. 02080000991



• **Tabella – Riparti per creditori nei 5 anni per un attivo di € 44.350,00**

C- CREDITORE	IMPORTO CREDITO	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO	TOTALE
Findomestic Banca S.p.A. contratto 762628	€ 30.286,30	€ 5.947,94	€ 6.084,59	€ 6.084,59	€ 6.084,59	€ 6.084,59	€ 30.286,28
Agos Ducato S.P.A. contratto n. 3760(066702594)	€ 6.669,90	€ 1.309,90	€ 1.340,00	€ 1.340,00	€ 1.340,00	€ 1.340,00	€ 6.669,90
Agos Ducato S.P.A. contratto n. 8806	€ 2.958,44	€ 581,00	€ 594,36	€ 594,36	€ 594,36	€ 594,36	€ 2.958,44
Agos Ducato S.P.A. contratto n. 01067616839	€ 1.363,35	€ 267,99	€ 273,84	€ 273,84	€ 273,84	€ 273,84	€ 1.363,35
FIDITALIA S.P.A. contratto n. 0011735014303280	€ 113,80	€ 22,40	€ 22,85	€ 22,85	€ 22,85	€ 22,85	€ 113,80
FIDITALIA S.P.A. contratto n. 0013103053430330	€ 2.574,29	€ 506,01	€ 517,07	€ 517,07	€ 517,07	€ 517,07	€ 2.574,29
Intesa Sanpaolo S.P.A. contratto n. 00/15209609	€ 383,92	€ 75,48	€ 77,11	€ 77,11	€ 77,11	€ 77,11	€ 383,92
Totale riparti	€ 44.350,00	-€ 8.710,72	-€ 8.909,82	-€ 8.909,82	-€ 8.909,82	-€ 8.909,82	€ 44.350,00

• **Tabella – Riepilogo**

DESCRIZIONE	IMPORTI
Totale entrate	€ 45.000,00
Totale spese (*)	€ 650,00
Residuo attivo per creditori	€ 44.350,00
Riparto creditori	€ 44.350,00
Residuo	€ 0

O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Aut. Ministero Giustizia - P.D.G. 10/5/2020 - Iscritto nel Registro O.C.C. al n. 271 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

16121 GENOVA – Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria 1 – tel. (+39) 010 566217 – p.e.c.: occ@ordineavvgenova.it
www.ordineavvocatigenova.it – cod. fisc. 80030990107 – P.I. 02080000991



ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

AUT. MINISTERO GIUSTIZIA - P.D.G. 10/5/2020 - ISCRITTO AL N. 271 REGISTRO O.C.C.

(*) con riferimento al compenso del Gestore, l'art. 71 CCII, , al quarto comma, prevede che il giudice “*se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento*”

Il prospetto evidenzia come:

- al termine di ogni anno tutte le somme versate dal debitore saranno impiegate a beneficio dei creditori;
- al termine del 5° anno i creditori avranno ottenuto la soddisfazione proposta dal debitore

CONCLUSIONI

A conclusione della presente integrazione di relazione, la sottoscritta professionista,

- preso atto
 - della documentazione fornita a seguito di richiesta di integrazione da parte del sig. Petranca;
 - esaminati
 - i giustificativi di spesa richiesti e forniti dal sig. Petranca;
 - la cessione dei beni esistenti/futuri in favore dei creditori compatibilmente con le necessità familiari;
 - riesaminata e modificata
 - la proposta di piano di ristrutturazione del consumatore;
 - ritenuto che
 - quanto depositato esaurisce l'elencazione di legge;
 - i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un **giudizio positivo sull'attendibilità e completezza anche della documentazione integrata;**
 - i dati esposti nella domanda di ristrutturazione dei debiti trovano corrispondenza;
 - l'elenco analitico ed estimativo dei beni del debitore risulta completo e consente l'immediato riscontro delle attività che vengono messe a disposizione per il soddisfacimento del ceto creditorio;
- Per tutto quanto sopra, a conclusione della presente relazione, la scrivente professionista ritiene che il piano elaborato dal ricorrente risulta fattibile nei termini indicati di importo e tempistica.

ALLEGATI

Si producono, altresì:

24- provvedimento del 9/10/2023;

O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Aut. Ministero Giustizia - P.D.G. 10/5/2020 - Iscritto nel Registro O.C.C. al n. 271 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

16121 GENOVA – Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria 1 – tel. (+39) 010 566217 – p.e.c.: occ@ordineavvgenova.it
www.ordineavvocatigenova.it – cod. fisc. 80030990107 – P.I. 02080000991



ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

AUT. MINISTERO GIUSTIZIA - P.D.G. 10/5/2020 - ISCRITTO AL N. 271 REGISTRO O.C.C.

- 25- Contratto Ayala M.;
- 26- CUD 2023 Ayala;
- 27- busta paga settembre 2023;
- 28- relazione Serd;
- 29- Trattamento trasferimento;
- 30- Testo consolidato CCNL;
- 31- Autodichiarazione Spese di spostamento;
- 32- spese Voli;
- 33- Lettera Total Housing;
- 34- Stipendio Ottobre 2023

Confidando di aver assolto in modo corretto ed esaustivo alla richiesta integrazione, resta a disposizione dell'On.le Tribunale per fornire ogni chiarimento ritenuto necessario.

Con osservanza.

Genova, 10 Novembre 2023

Il Gestore della crisi incaricato
Avv. Elena Peruzzini

O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Aut. Ministero Giustizia - P.D.G. 10/5/2020 - Iscritto nel Registro O.C.C. al n. 271 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

16121 GENOVA – Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria 1 – tel. (+39) 010 566217 – p.e.c.: occ@ordineavvgenova.it
www.ordineavvocatigenova.it – cod. fisc. 80030990107 – P.I. 02080000991